

CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

INTESA  SANPAOLO

*Alle Società Consorziate*

*CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3/2008*  
*30 gennaio 2008*

**L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)**  
**Modifiche in materia di IRPEF, accertamento e riscossione**  
**ai fini delle imposte sul reddito**

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali  
Gruppo Intesa Sanpaolo  
Viale dell'Arte, 25  
00144 Roma  
Tel. 0659594015-2132  
E-mail [srf@consorziosrf.com](mailto:srf@consorziosrf.com)  
[www.consorziosrf.com](http://www.consorziosrf.com)

Redatta da:  
Sergio DUS  
[sergio.dus@consorziosrf.com](mailto:sergio.dus@consorziosrf.com)

**Oggetto:** L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) - Modifiche in materia di IRPEF, accertamento e riscossione ai fini delle imposte sul reddito

## INDICE

1.	Modifiche in materia di IRPEF.....	3
1.1.	Esonero per i redditi fondiari .....	3
1.2.	Reddito rilevante per le detrazioni di cui all'art. 12 del TUIR.....	3
1.3.	Assegni al coniuge separato o divorziato .....	4
1.4.	Dichiarazioni al sostituto in ordine alla spettanza di detrazioni.....	5
1.5.	Detrazioni correlate all'abitazione principale .....	6
1.5.1.	<i>Interessi passivi per mutui .....</i>	6
1.5.2.	<i>Detrazione per canoni di locazione per contratti stipulati da studenti universitari ...</i>	6
1.5.3.	<i>Detrazioni per canoni di locazione dell'abitazione principale .....</i>	7
1.5.4.	<i>Altre detrazioni per oneri familiari .....</i>	8
1.5.5.	<i>Detrazioni inerenti all'acquisto ovvero alla ristrutturazione, riqualificazione ecc. di immobili o impianti .....</i>	9
2.	Contributi versati a fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.....	12
3.	Riduzione dell'onere fiscale sul TFR.....	18
4.	Norme in materia di accertamento.....	22
5.	Modifiche in materia di riscossione .....	25
5.1.	Dilazioni di pagamento.....	25
5.2.	Interessi dovuti su rimborsi di imposta.....	26
5.3.	Espropriazione presso terzi .....	26
5.4.	Reati tributari - Confisca .....	27
5.5.	Liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni.....	27
5.6.	Nuova regolamentazione della riscossione, dilazioni, ecc., di imposte .....	30
5.7.	Altre modifiche in materia di riscossione .....	31
6.	Proroga del regime di tassazione dei redditi di lavoro dipendente dei c.d. "transfrontalieri" .....	31
7.	Destinazione del 5% dell'IRPEF .....	32
8.	Aggiornamento dei dati catastali .....	32
9.	Rivalutazione del costo fiscale dei terreni e di partecipazioni non quotate .....	33

### *Premessa*

Nel S.O. alla G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007 è stata pubblicata la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituente la legge finanziaria 2008, legge che, come noto, consta di tre articoli, divisi in rispettivamente 387, 642 e 164 commi.

Giusta il comma 164 dell'art. 3, la legge entra in vigore il 1 gennaio 2008, tranne che per talune disposizioni non aventi interesse fiscale. Per molte disposizioni tributarie,

tuttavia, è prevista un'efficacia retroattiva per il periodo in corso al 31 dicembre 2007. Di tale diversa decorrenza si darà conto nell'esame delle singole disposizioni.

Altre disposizioni sono state emanate con il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. decreto "milleproroghe"), in corso di conversione in legge, del quale abbiamo esaminato nella ns. precedente Circolare n. 2 del c.a. il disposto dell'art. 37, portante abrogazione della tassa speciale sui contratti di borsa. Ancorché tale decreto non contenga disposizioni particolarmente rilevanti per il Gruppo, di esse si terrà conto nell'esame delle materie disciplinate dalla Legge finanziaria.

Si ricorda, infine, che il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 (c.d. "Decreto Collegato"), è stato oggetto di esame nella ns. precedente Circolare n. 1 del corrente anno, cui si rinvia.

La presente Circolare esamina le disposizioni modificate o introdotte in materia di IRPEF, di riscossione, di accertamento e adempimenti strumentali, in materia di imposizione diretta, mentre quelle in materia di imposte indirette e sostitutive, IVA compresa, ICI e Tributi locali, e quelle in materia di redditi di impresa e IRAP, saranno oggetto di successive Circolari.

Il contenuto di parte delle nuove disposizioni è stata già oggetto di esame con riferimento al Disegno di Legge presentato dal Governo (v. ns. Circolari Informative nn. 6 e 7 del 2007). La presente ha ad oggetto, in particolare, la materia già parzialmente anticipata nella ns. Circolare n. 7; al fine di presentare un quadro organico e, per quanto possibile, completo delle modifiche così come definitivamente introdotte, si ritiene opportuno riproporre in questa sede anche il commento di disposizioni rimaste sostanzialmente invariate in sede di approvazione, se non altro al fine di indicare l'articolo e il comma con i quali la disposizione è ora individuabile.

Gli articoli e i commi di seguito indicati con riferimento alla "legge" si intendono concernere la legge n. 244/07 in oggetto; parimenti, per "Agenzia" si intende quella delle Entrate.

## **1. Modifiche in materia di IRPEF**

### **1.1. Esonero per i redditi fondiari**

I commi 13 e 14 dell'art. 1 della legge modificano l'art. 11 del TUIR, inserendo un comma *2-bis*, in base al quale se alla formazione del reddito complessivo concorrono *soltanto* redditi fondiari (di terreni e di fabbricati) di importo complessivo non superiore a € 500, l'imposta non è dovuta. Tale disposizione si applica fin dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Si dovrebbe ritenere che la non imponibilità dei redditi fondiari in discorso sia equivalente all'assenza di redditi ai fini di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del DPR n. 600/73, che determina l'esonero dall'obbligo dichiarativo, anche se fra "assenza" e non imponibilità non vi è perfetta coincidenza. Potrebbero, peraltro, applicarsi anche le disposizioni di cui alle successive lett. b) e c), dove si prevede che sono esonerate dall'obbligo dichiarativo le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'art. 10, comma *3-bis* (prima casa), per un importo non superiore a € 185,92 annui o comunque un'imposta dovuta non superiore a € 10,33.

In ogni caso, l'intento del legislatore è quello di superare l'ostacolo costituito dalla eliminazione della "no tax area", che determinava l'esonero dalla dichiarazione per redditi non superiori a € 3.000 (cfr. Circ. dell'Agenzia n. 10 del 15 marzo 2004).

### **1.2. Reddito rilevante per le detrazioni di cui all'art. 12 del TUIR**

Con i commi 15 e 16 dell'art. 1 della legge sono modificate talune disposizioni degli artt. 12 e 13 del TUIR concernenti le detrazioni. In particolare, nell'art. 12 è inserito un nuovo comma *1-bis* in forza del quale per i contribuenti con almeno quattro figli a carico è prevista un'ulteriore detrazione di imposta di € 1.200, da ripartire fra i coniugi nella misura del 50%, salvo che un coniuge sia fiscalmente a carico dell'altro, caso nel quale la detrazione spetta unicamente a quest'ultimo. In caso di separazione, divorzio, ecc., la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

La suddetta detrazione non è parametrata al reddito complessivo e deve intendersi come *bonus* complessivo ed unitario, che non aumenta in caso di un numero superiore di figli né può essere oggetto di accordi diretti a modificarne la fruizione da parte degli aventi diritto (cfr. Circ. dell' Agenzia 9 gennaio 2008, n. 1/E). Essa è comunque subordinata alla condizione, di cui al comma 2 del medesimo art. 12, che il figlio non possieda un reddito complessivo superiore a € 2.840,51, al lordo del reddito imputabile all'abitazione principale e degli oneri deducibili, e sia quindi fiscalmente a carico. Ovviamente, per "figli" si devono intendere gli stessi individuati nel comma 1 dello stesso articolo.

La medesima detrazione, qualora l'importo dell'imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti, a norma degli artt. 12, comma 1, 13, 15 e 16, TUIR non sia capiente, determina l'emersione di un credito di imposta di importo pari alla quota della detrazione che risulta incapiente. Le modalità di erogazione di tale importo saranno stabilite con decreto interministeriale.

Di più generale portata è la disposizione introdotta con il comma 4-*bis* del medesimo art. 12 e con il comma 6-*bis* dell'art. 13, in base alla quale il reddito complessivo rilevante ai fini delle detrazioni per i carichi di famiglia per determinate tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, è assunto al netto del reddito (rendita catastale) dell'unità immobiliare adibita all'abitazione principale e delle relative pertinenze, di cui all'art. 10, comma 3-*bis*, rapportato al periodo dell'anno in cui tale destinazione sussiste e alla quota di possesso. Tale modifica opera dal 1° gennaio 2007 anche ai fini degli adempimenti del sostituto. La modifica elimina le distorsioni originate dalla parametratura di talune detrazioni regressive con l'aumento del reddito complessivo, se assunto al lordo del reddito dell'abitazione principale.

### **1.3. Assegni al coniuge separato o divorziato**

Per il caso in cui al reddito complessivo del soggetto concorrano assegni periodici pagati dal coniuge separato o divorziato, costituenti, per la parte non relativa al mantenimento dei figli, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. i) del TUIR), l'art. 1, comma 11, lett. b), della legge modifica il comma 5

dell'art. 13 e inserisce nello stesso un comma 5-bis, per effetto dei quali viene riconosciuta al coniuge percipiente una specifica detrazione, pari a quella per i pensionati con meno di 75 anni, prevista dal comma 3 del medesimo art. 13 e cioè di € 1.725 se il reddito non supera € 7.500 e di € 1.255 in caso diverso, importo peraltro variamente ponderato a seconda dei livelli di reddito rispettivamente da € 7.500 a € 15.000 e da € 15.000 a € 55.000. Tale detrazione non è cumulabile con quelle previste dagli altri commi dell'art. 13 e cioè, in sostanza, con quelle consentite per i redditi di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, relative a reddito di lavoro dipendente o di pensione, ed opera anch'essa dal 2007 (comma 12 successivo).

#### *1.4. Dichiarazioni al sostituto in ordine alla spettanza di detrazioni*

Per quanto concerne le modifiche alle detrazioni operanti dal 2007, si è già accennato che il sostituto ne dovrà tener conto in sede di conguaglio 2007, e quindi anche in sede di revisione dello stesso, entro il 29 febbraio 2008 sulla base dei dati in suo possesso (Circ. dell'Agenzia n. 1 del 9 gennaio 2008). Ovviamente, qualora il conguaglio non sia stato operato, il recupero delle maggiori imposte potrà avvenire anche in sede di dichiarazione dei redditi per il 2007.

Quanto alla procedura per il loro riconoscimento, l'art. 23, comma 2, lett. a), del DPR n. 600/73 prevede che il sostituto debba operare le detrazioni previste dagli artt. 12 e 13 del T.U. rapportate al periodo di paga, sulla base di una dichiarazione del sostituto, che finora era sufficiente fare all'inizio del rapporto, salva la comunicazione delle eventuali variazioni.

Con il comma 221 dell'art. 1 della legge, tale procedura è stata modificata nel senso di rendere obbligatoria la comunicazione annuale delle condizioni di spettanza delle detrazioni, ivi comprese le modalità di riparto delle stesse, quando queste spettino a più soggetti, nonché il relativo periodo di applicazione. A tali elementi va ora aggiunto il codice fiscale dei soggetti cui la detrazione si riferisce. Ne consegue che per fruire delle detrazioni per l'anno 2008 il contribuente dovrà comunque presentare la suddetta dichiarazione al sostituto anche in assenza di variazioni rispetto al 2007.

Ulteriori modifiche agli adempimenti del sostituto sono indicate nel par. 3.

## **1.5. Detrazioni correlate all'abitazione principale**

### *1.5.1. Interessi passivi per mutui*

Con il comma 202 dell'art. 1 la legge ha modificato gli importi degli interessi passivi di cui è ammessa la detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b), (relativi a mutui contratti *per l'acquisto* dell'abitazione principale), portandola da € 3.615,20 a € 4.000. Ne consegue che, a decorrere dal periodo 2008, l'importo detraibile massimo, applicando la percentuale del 19%, è costituito da € 760 annui. Per i mutui relativi al finanziamento della costruzione, il limite della detrazione resta quello di € 2.582,28 (art. 15, comma 1-ter, TUIR). Per i mutui aventi tale scopo, si veda l'art. 44, comma 4-ter, del D.L. n. 159/2007, di cui alla ns. Circolare n. 1 del c.a., par. 1.3..

### *1.5.2. Detrazione per canoni di locazione per contratti stipulati da studenti universitari*

Con il comma 208 dell'art. 1, in vigore dal 1° gennaio 2008, la legge ha integrato la lett. i-sexies) del medesimo art. 15 del TUIR, nel senso di prevedere che agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 km., e comunque in una provincia diversa, spetta una detrazione non superiore a € 2.633 per i canoni di locazione derivanti non solo da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, come finora previsto, ma anche se relativi a contratti di ospitalità, ovvero di assegnazione di godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari regolarmente riconosciuti, o altri enti senza fini di lucro e cooperative, a condizione che le unità immobiliari, adibite ad abitazione dello studente, siano situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

### *1.5.3. Detrazioni per canoni di locazione dell'abitazione principale*

Il comma 9 dell'art. 1 della legge apporta rilevanti modifiche all'art. 16 del TUIR, modifiche che, giusta il successivo comma 10, sono operanti a decorrere dal periodo 2007.

Con l'introduzione nel medesimo articolo del comma 01 e con la modifica del comma 1 è innanzitutto stabilito che le detrazioni previste per canoni di locazione sono subordinate alla stipulazione o al rinnovo di un contratto ai sensi della Legge n. 431/1998. In particolare, i presupposti per la fruizione delle diverse detrazioni per canoni di locazione vengono stabiliti sia in via generale che in modo più specifico per le locazioni i cui conduttori siano giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni di età.

La detrazione di generale applicazione è determinata nella misura di € 300, se il reddito complessivo del titolare del contratto relativo all'abitazione principale non supera € 15.493,71, mentre si riduce a € 150 se il reddito complessivo è compreso fra € 15.493,71 ed € 30.987,41. Resta sostanzialmente ferma la detrazione già prevista dal comma 1 del medesimo art. 16, che concerne i contratti stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3 della Legge n. 431/98, che consentono detrazioni superiori, pari rispettivamente a € 495,80 e di € 247,90 se il reddito è compreso nelle fasce di reddito come sopra indicate.

La nuova detrazione di € 300 e € 150, a seconda dei casi, di importo inferiore a quella già riconosciuta, sarà quindi fruita presuntivamente dai titolari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta Legge n. 431/98, con durata minima di 4 anni, ovvero di contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, aventi natura transitoria, considerando che, peraltro, per gli studenti è, come sopra accennato, previsto un più favorevole trattamento.

E' di nuova introduzione, invece, la seconda fattispecie sopra indicata, quella, cioè, che il contratto di locazione dell'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (diversa comunque da quella dei genitori o di altri affidatari) sia stipulato - quale ne sia la disciplina ai sensi della L. n. 431/98 - da giovani di età compresa fra

20 e i 30 anni, cui spetta per i primi tre anni la medesima detrazione di cui al comma 1-*bis* e cioè quella spettante ai lavoratori dipendenti. Tale detrazione, nella misura di € 991,60 spetta peraltro solo quando il reddito del giovane non superi l'anzidetto limite di € 15.493,71, posto che la norma richiama la sola lett. a) del comma 1-*bis*. Ovviamente, ove ne ricorrano i presupposti, anche per i giovani conduttori sono applicabili le detrazioni previste in via generale dal comma 01 dell'art. 16.

Si deve ritenere che il requisito dell'età rilevi al momento della stipulazione del contratto, anche se, su tale punto, sarebbero opportune precisazioni da parte dell'Agenzia.

Le altre modifiche all'art. 16 dettano criteri generali per l'applicazione dei commi da 01 a 1-*ter*, stabilendo, in particolare, che le detrazioni in discorso:

- non sono cumulabili, salva la facoltà di scegliere quella più favorevole;
- sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella nella quale il titolare del contratto o i suoi familiari dimorano abitualmente;
- sono da ripartire fra gli aventi diritto e in caso di incapacienza dell'imposta lorda al netto delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, danno diritto al riconoscimento di un ammontare pari alla quota che non ha trovato capienza. Le modalità di attribuzione del predetto ammontare saranno determinate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Dato il meccanismo della detrazione, si presume che il soggetto che beneficia dell'attribuzione debba essere comunque in possesso di un reddito sul quale calcolare un'imposta lorda, di modo che la norma non sembra essere applicabile in assenza di redditi ovvero quando questi siano soggetti ad imposta sostitutiva ovvero a tassazione separata.

#### *1.5.4. Altre detrazioni per oneri familiari*

Si tratta, in particolare, della proroga (operata dall'art. 1, comma 201, della legge) per l'anno 2007 della detrazione dall'IRPEF del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, così come

individuati dalla Circ. dell'Agencia 13 febbraio 2006, n. 6, par. 2.1, detrazione già prevista per l'anno 2005 dall'art. 1, comma 335, della Legge n. 266/2005.

L'importo dell'onere massimo sostenuto nel 2007, debitamente documentato, cui parametrare il 19% è di € 632 per ogni figlio, con una detrazione massima corrispondente di € 120,08.

E' inoltre introdotta una nuova detrazione del 19% per le spese e per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, detrazione che spetta anche se la spesa è sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. L'importo massimo della spesa è di € 250 con una corrispondente detrazione massima di € 47,50 (art. 1, comma 309).

Tale detrazione spetta a condizione che la spesa non sia deducibile da altri redditi che concorrono a formare quello complessivo. Altre detrazioni sono state consentite, per l'anno 2008, agli insegnanti per l'attività di autoaggiornamento (art. 1, comma 207).

#### *1.5.5. Detrazioni inerenti all'acquisto ovvero alla ristrutturazione, riqualificazione ecc. di immobili o impianti*

I commi da 17 a 24 e 286 hanno o prorogato o riaperto i termini per la fruizione di detrazioni già previste in vista della riqualificazione del patrimonio edilizio o finalizzato al risparmio energetico. In particolare, con il comma 17 sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010 per una quota pari al 36% delle spese sostenute e nei limiti di € 48.000 per unità immobiliare - a prescindere dal numero dei titolari di diritti reali sulla stessa -, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, di cui:

- a) all'art. 2, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (e cioè quelle previste in origine dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449), per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione per edifici residenziali, oltre ad altri interventi, successivamente inseriti, ad. es. per le esigenze delle persone portatrici di

handicap, relativamente alle spese sostenute dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

- b) all'art. 9, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (nel testo vigente al 31 dicembre 2003) per interventi effettuati, sempre nello stesso periodo, dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011. Si tratta degli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lett. c) e d) dell'art. 31 della L. n. 457/78, riguardanti interi fabbricati, che danno diritto agli acquirenti (o assegnatari) alla detrazione del 36% del valore degli interventi eseguiti, assunto per un importo pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare, con un limite massimo di spesa pari a € 48.000, e quindi ad una quota di prezzo di € 192.000 rilevante a tali fini.

Ambedue le agevolazioni sono subordinate (comma 19) alla condizione che il costo della relativa manodopera sia indicato in fattura, oltre che agli altri adempimenti già previsti, meglio individuati nelle istruzioni impartite con la Circolare dell'Agenzia 16 febbraio 2007, n. 11, par. 3.2. Tali adempimenti sono in parte ridotti nel caso di acquisto o assegnazione (D.M. 9 maggio 2002, n. 153), in vista della loro concreta ineseguibilità da parte del beneficiario.

Con il comma 20 sono prorogati al 31 dicembre 2010 (e quindi, per i soggetti IRPEF, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010) i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359 della L. n. 296/2006.

In estrema sintesi, si tratta delle spese documentate per la riqualificazione energetica di edifici esistenti <sup>(1)</sup>, che danno diritto ad una detrazione del 55% dell'importo rimasto a carico del contribuente, per un importo detraibile variabile in funzione delle diverse tipologie di intervento, da ripartire ora in un numero di anni non inferiore a 3 e non superiore a 10, a scelta immodificabile da parte del contribuente. Per gli interventi di cui ai commi da 344 a 347 la detrazione è subordinata ad

---

<sup>1</sup> Per la individuazione dell' "edificio" ai fini cui all'art. 1, commi 344/347, L. n. 296/2006 vedasi la Ris. 12 dicembre 2007, n. 365. Sullo stesso argomento è intervenuto anche il citato D.M. 26 ottobre 2007.

adempimenti in ordine al pagamento del prezzo e alla acquisizione di attestazioni, documenti ecc. e alla loro conservazione per successivi controlli, meglio individuati nel D.M. 26 ottobre 2007.

Le disposizioni richiamate sono applicate secondo quanto previsto dal D.M. 19 febbraio 2007, come modificato con il citato D.M. 26 ottobre 2007, che ha riguardo anche alle detrazioni di cui ai commi 358 e 359 della legge finanziaria 2007 (installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica tra i 5 e 90 KW o loro sostituzione, nonché per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (*inverter*) su impianti di potenza elettrica fra 7,5 e 90KW), cui spetta una detrazione del 20% degli importi a carico del contribuente fino al massimo di € 1.500, per una spesa massima di € 7.500 per ciascun impianto o motore, con differenziazioni della detrazione in relazione alla potenza degli stessi.

Il comma 20, oltre a prorogare i termini, estende la detrazione anche alle spese di posa in opera di caldaie non a condensazione e dei relativi impianti (a quanto è dato ricavare dalla norma), sostenute fino al 31 dicembre 2009 (riconosciute tuttavia entro un importo di bilancio statale di 2 mln. di € annui) e agli impianti basati sulla tecnologia geotermica. E' probabile che i criteri di riconoscimento del beneficio fino ad esaurimento della copertura saranno previsti nell'emanando decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze che dovrà disciplinare la materia.

Per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per la installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della Legge n. 296/2006) anche in fabbricati industriali o altre strutture collettive, non è più richiesta la documentazione relativa alla certificazione energetica di cui all'art. 1, comma 348, lett. b) della medesima legge.

La proroga di cui al comma 20 concerne, infine, anche la detrazione del 20% della quota di spesa sostenuta e documentata (con fattura o scontrino "parlante") relativa alla sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, con un limite massimo di

detrazione di € 200 per ciascun apparecchio, pari a un costo massimo di € 1000, comprensivo delle spese accessorie.

## **2. Contributi versati a fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale**

Le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria riguardano, in prima battuta, gli artt. 10 e 51 del TUIR.

Con il comma 197, lett. a), dell'art. 1, viene sostituita la lett. *e-ter*) dell'art. 10, comma 1, del TUIR, con il quale si riconosce la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati, fino ad un massimo di € 3.615,20, ai "fondi integrativi" del SSN, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (c.d. "fondi DOC"), che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con Decreto del Ministro della Salute, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2008.

La modifica attiene in sostanza alla recezione dell'importo già ammesso in forza della previgente formulazione dell'articolo, in base alla quale dal 1° gennaio 2007 l'importo complessivamente deducibile risultava dalla somma dell'importo di € 1.549,37 e di quello di € 2.065,63, a titolo di incremento stabilito annualmente.

E' da dire che tale disposizione era stata finora inoperante, in quanto al rinvio ai fondi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 non corrispondeva la loro concreta operatività in assenza di disposizioni attuative.

Ai fini del calcolo del limite si tiene conto dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR a fondi aventi le stesse finalità, ma finanziati in base ad accordi aziendali; per quelli versati nell'interesse delle persone a carico, che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 12 dello stesso TUIR, la deduzione spetta per l'importo non dedotto dai soggetti a carico, nei limiti dell'importo complessivo stabilito.

La lett. b) del medesimo comma 197 modifica l'art. 51, comma 2, del TUIR, con una disposizione sostanzialmente analoga. In particolare, la lett. a) del comma 2 viene ora sostituita (per la parte che interessa) da altra, in base alla quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, i contributi di importo non superiore complessivamente a € 3.615,20, per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della Salute, sopra indicato.

Ai fini del limite predetto si tiene conto dei contributi di assistenza sanitaria eventualmente versati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter).

I fondi o casse di che trattasi differiscono da quelli di cui all'art. 10 per la diversa fonte costitutiva dell'ente, nel senso che mentre nell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), i destinatari dei contribuenti sono, in generale, i fondi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92, aventi come oggetto quello della erogazione di prestazioni integrative non comprese in quelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del D.Lgs., nell'art. 51, comma 2, lett. a), sono tali solo le casse o fondi di costituzione aziendale, che pur essi devono operare nell'ambito dei limiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della Sanità.

Al di là del riallineamento dell'importo massimo deducibile, di cui all'art. 10, a quello già previsto dall'art. 51 per effetto del comma 399 della L. n. 296/2006 e, in parallelo, anche dall'art. 52, in forza del richiamo di cui al comma 1 di detto articolo, la disposizione di cui all'art. 51 sembra presupporre un diverso ambito delle prestazioni dei fondi destinatari di contributi, ambito che peraltro non trova conferma nell'unitarietà della disciplina dell'emanando D.M..

A tale riguardo va rilevato che la nuova regolamentazione dei fondi di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), viene ad incidere su strutture già da tempo operanti ed aventi una propria regolamentazione che dà diritto agli iscritti alla fruizione di prestazioni

variamente individuate in relazione alle diverse forme di assistenza praticate, anche per il mezzo di contratti di assicurazione, ma pur sempre dirette a coprire le principali esigenze in materia sanitaria, sicuramente comprese anche nell'ambito di operatività del S.S.N..

Anche se sarà necessario consentire a tali fondi di adeguarsi alle prescrizioni del decreto ministeriale, non si può sottacere che una drastica limitazione degli interventi a cure o patologie non totalmente rientranti in quelle a carico della Sanità pubblica priverebbe gli stessi di ogni concreta motivazione, considerando che la popolazione assistita è costituita prevalentemente da soggetti in attività lavorativa.

Un rapido esame della bozza di decreto per il momento conosciuta non consente di trarre conclusioni univoche circa la futura operatività dei fondi integrativi, specie aziendali, anche se essa non sembra postulare un loro drastico ridimensionamento.

In particolare, l'art. 1 di tale bozza stabilisce che il regime fiscale agevolato è *subordinato alla iscrizione del Fondo nell'Anagrafe dei fondi integrativi del S.S.N., disciplinata nell'art. 2 del D.M.* Tale ultima disposizione appare essere di immediata operatività, nel senso di integrare il requisito essenziale per la funzione del regime fiscale agevolato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M.. Tale iscrizione dovrà avvenire presumibilmente entro breve termine dalla emanazione del Decreto, con una procedura che sarà indicata dal Ministero della Salute.

Di decisivo rilievo è, inoltre, il comma 3, in base al quale si prevede che *a decorrere dall'anno 2010* (e quindi non prima di tale periodo) i fondi dovranno garantire agli assistiti, senza discriminazioni nell'ambito delle medesime categorie o gruppi di soggetti, "anche" i costi di compartecipazione alle prestazioni del S.S.N., nonché congiuntamente o singolarmente (e, quindi, deve ritenersi anche esclusivamente):

- prestazioni sanitarie non comprese nei LEA, come quelle odontoiatriche;
- quelle di *long term care*, intese a garantire la permanenza a domicilio dell'assistito, ovvero integrative di quelle di cui all'art. 3-*sexies* del T.U. n. 502/92, caratterizzate da una rilevante finalità di prevenzione, rimozione o

contenimento di patologie congenite o acquisite ovvero da profili assistenziali di notevole rilevanza sanitaria <sup>(2)</sup>.

In relazione a quanto previsto dal comma 1 (che prevede un *sistema solidale in aggiunta e ad integrazione* dei livelli essenziale di assistenza garantiti dal SSN), è di essenziale rilevanza la disposizione di cui all'ultima parte del comma, in base alla quale le prestazioni speciali di cui sopra (lett. a) e b) del comma 3) devono essere garantite - singolarmente o congiuntamente - nella misura *non inferiore al quindici per cento dell'ammontare complessivo destinato alla erogazione delle prestazioni*; percentuale da stabilirsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute (comma 4).

Dal che dovrebbe dedursi che, a prescindere dall'ampliamento delle prestazioni e dall'obbligo di effettuarle senza discriminazioni nell'ambito di una medesima categoria di iscritti, il fondo può garantire anche prestazioni rientranti fra quelle a carico del S.S.N., purché si adegui alle prescrizioni normative e gestionali previste dal decreto.

Ciò sembra essere confermato dall'art. 8, il cui comma 2 prevede che i fondi che effettuano le prestazioni in forma diretta *devono avvalersi* degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture pubbliche e private autorizzate dal SSN ovvero di soggetti accreditati da Regioni ed Enti locali, con rapporti da regolare attraverso apposite convenzioni, mentre, per quelle garantite in forma indiretta, dovranno essere previsti appositi tariffari.

Si tratta indubbiamente di prestazioni rientranti fra quelle a carico del SSN, che evidentemente saranno effettuate a favore degli iscritti sulla base di apposite regolamentazioni, senza comportare esclusioni o limitazioni circa le patologie oggetto di intervento.

---

<sup>2</sup> Sulla deducibilità dei contributi al Fondo Unico Nazionale L.T.C. versati dai datori di lavoro, la Ris. dell'Agenzia 21 dicembre 2007, n. 391 ha stabilito che essi concorrono alla formazione del reddito del dipendente come *fringe benefit* e che possono essere oggetto di detrazione, ex art. 15, comma 5, lett. f), del TUIR, nel limite di € 1.291,14.

In relazione alla decorrenza sopra indicata (2010), l'art. 15 detta una disciplina transitoria, che impone loro di adeguarsi, statutariamente e come regolamenti, entro il 2010, nonché di presentare un programma di adeguamento delle prestazioni nei due anni 2008 e 2009.

Tornando alle previsioni strettamente tributarie, quello che per il momento si può dire è che i fondi o casse in discorso vengono a costituire l'unico presupposto per la deducibilità/non imponibilità dei contributi, laddove altre forme di copertura da rischio di malattia dovrebbero rientrare nello stesso regime di indeducibilità dei premi assicurativi, con diritto alla deduzione/detrazione delle spese nei modi ordinari.

In ogni caso, ai fini di che trattasi, diventa indifferente la natura del fondo destinatario del contributo dell'iscritto ovvero del datore di lavoro. Con riferimento all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92, richiamato dalla disposizione di cui al nuovo testo della lett. *e-ter*), art. 10, comma 1, i fondi sanitari possono essere infatti istituiti:

- con contratti od accordi collettivi anche fra lavoratori autonomi o professionisti,
- con regolamenti di regioni o altri enti locali territoriali, di altre organizzazioni non lucrative operanti nel settore assistenziale e sanitario,
- ovvero da altri enti aventi analoghe finalità.

In ogni caso, nella bozza di decreto la regolamentazione è unica per tutti i fondi a prescindere dalla fonte istitutiva.

Quanto al regime transitorio, il comma 198 della legge si limita a stabilire che, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della Salute, di cui sopra, è prorogata l'efficacia di quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della Legge n. 296/2006. Comma, che - come accennato - si limita a disporre l'aumento del limite contributivo di cui all'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, fino a quello ora previsto anche dall'art. 10.

Considerando che la disposizione non si può riferire al testo dell'art. 51 come sopra modificato, non solo perché sarebbe del tutto pleonastica, ma soprattutto perché si riferirebbe a casse aventi un regime diverso da quello precedentemente previsto, si deve ritenere che essa valga non solo a prorogare la misura del contributo deducibile, per la partecipazione a Fondi non ancora annoverabili formalmente fra quelli integrativi del SSN (altrimenti ridotto a € 2.065 per l'anno 2007 e a € 1.807,60 per il 2008 per effetto del previgente testo della disposizione), ma anche il regime cui detto importo era funzionale.

Si tratta, quindi, di una disposizione che intende, implicitamente, prorogare l'intero regime di deducibilità previgente in relazione all'attuale inconoscibilità delle prestazioni di competenza delle Casse di assistenza sanitaria e che, fino all'emanazione di tale decreto, lascerebbe assolutamente incerto il trattamento fiscale dei contributi. In particolare, è evidente che i contributi erogati dai datori di lavoro ai fondi – se non espressamente esclusi – concorrono alla formazione del reddito imponibile, di modo che, in caso contrario, dovrebbero essere assoggettati alle ritenute all'atto del loro versamento a favore dei singoli lavoratori. Posto che il riferimento del comma 198 è proprio alla fattispecie di cui all'art. 51, sembra corretto dedurre la proroga del regime previgente fino all'emanazione del predetto decreto ministeriale.

Non si può peraltro sottacere che se il D.M. impone la immediata iscrizione all'Anagrafe di detti fondi come requisito essenziale per la fruizione della non imponibilità, il fatto che essi debbano essere adeguati statutariamente e come prestazioni solo a decorrere dal 2010, dovrebbe portare alla conclusione che il regime vigente debba essere prorogato fino al 2009 in forza della iscrizione, a prescindere dall'adeguamento statutario e regolamentare, consentito fino al 2010.

Altre modifiche previste dal comma 199 concernono infine l'art. 78, comma 25-bis, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413. Si tratta della disposizione che prevede controlli sugli oneri detraibili e per effetto della quale gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti cui sono state rimborsate spese sanitarie, in

relazione al versamento di contributi che non concorrono alla formazione del reddito in base all'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR. Tale disposizione viene integrata con la menzione dei fondi integrativi del SSN, cui parimenti incombono tali adempimenti. A tali fini tra le fattispecie contributive sono indicate anche quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. *e-ter*), del TUIR.

### **3. Riduzione dell'onere fiscale sul TFR**

Con i commi 514, 515 e 516 dell'art. 2, la legge è intervenuta sul trattamento fiscale del TFR.

E' di immediata operatività la disposizione di cui al comma 515, che inserisce nell'art. 23 del D.Lgs. n. 252 del 2005 un comma *7-bis*, per effetto del quale, nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006, resta ferma, in sede di erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5 dello stesso articolo 23, e cioè il regime transitorio delle prestazioni stabilito in funzione dei periodi di accumulo dei montanti contributivi. La norma ora introdotta precisa che le somme rivenienti dal conferimento del TFR concorrono *convenzionalmente* a incrementare la posizione previdenziale in corrispondenza ai periodi di formazione del TFR conferito. Le modalità di scambio delle informazioni fra le forme pensionistiche e i datori di lavoro, presso i quali sono maturate le quote di TFR, saranno stabilite con decreto del Direttore dell'Agenzia. *La disciplina sopra indicata si applica anche retroattivamente ai conferimenti effettuati fin dal 1° gennaio 2007.*

La modifica normativa era stata già preannunciata dalla Circolare dell'Agenzia n. 70/E del 18 dicembre 2007, par. 2.1. ("Conferimento del TFR"), che ammetteva la possibilità di conferire alle forme pensionistiche complementari anche il TFR pregresso al 1° gennaio 2007 e rilevava come, per effetto dell'art. 19, comma 4, del TUIR, le somme destinate a tali fondi integrativi, non costituiscano anticipazione e non siano quindi imponibili come tali, a prescindere dalla circostanza che oggetto di trasferimento sia solo la quota annuale del TFR ovvero quello pregresso, e da quella

che esso riguardi non somme, ma valori (ad es., titoli in cui il datore di lavoro abbia investito il TFR).

I criteri di tassazione delle prestazioni, per la parte riferibile al TFR pregresso di cui al comma *7-bis*, come sopra introdotto, sono stati oggetto di commento nella Circolare dell' Agenzia n. 1/E del 9 gennaio 2008, citata, par. 4.

Dopo aver sintetizzato quanto già affermato nella predetta Circolare n. 70/E, la Circolare ha rilevato come la nuova disposizione operi a prescindere dalla data di iscrizione al Fondo del dipendente, nel senso che il periodo di formazione del TFR, se anteriore a tale iscrizione, viene a costituire convenzionalmente, ai soli fini fiscali, un ulteriore periodo contributivo ai fini del trattamento delle prestazioni, senza determinare altri effetti, quale, ad esempio, quello della qualificazione come "vecchio iscritto" del percipiente.

In sostanza, alle prestazioni corrispondenti gli importi di TFR maturati nel tempo si renderanno applicabili i regimi transitori previsti per i periodi anteriori al 31 dicembre 2000, per quello dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, e, infine, per quello successivo a tale data fino alla data di maturazione del diritto alla prestazione, regimi per i quali si rinvia alla citata Circolare dell' Agenzia n. 70/E e che sono, in sostanza, quello previgente al 1° gennaio 2001, quello di cui al D.Lgs. n. 47/2000, e dal 1° gennaio 2007, quello di cui al citato D.Lgs. n. 252/2005.

Va, peraltro, ricordato che - nonostante l'intervento "disincentivante" del legislatore - l'interesse a trasferire il TFR pregresso ai Fondi pensione potrebbe restare, per i lavoratori dipendenti con redditi del quinquennio elevati, per "sfuggire" alla riliquidazione del TFR maturato a partire dal 2001 sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti, non operando più la suddetta riliquidazione sulle prestazioni erogate dai fondi pensione. Tuttavia, tale convenienza, oltre ad essere altalenante in ragione di vari fattori (quali, ad es., vecchio o nuovo iscritto, anni di maturazione ed entità del TFR trasferito, propensione a convertire in rendita anche il TFR ecc.), è condizionata al trasferimento dell'intero TFR pregresso ai fondi pensione. Un trasferimento parziale del TFR comporterebbe, infatti, un aggravio

dell'imposta sul TFR residuo in azienda, per effetto del riallordamento del TFR con le quote trasferite ai fondi pensione, richiesto dalla normativa vigente per il calcolo del reddito di riferimento del TFR (art.19, Tuir). Aggravio che sarebbe - come è evidente - tanto maggiore quanto più rilevante fosse la quota non devoluta successivamente al 2000.

Assai meno chiaro negli effetti è invece il disposto del comma 514, in base al quale il prelievo fiscale su trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di Euro per l'anno 2008 e di 180 milioni annui a decorrere dal 2009.

I criteri attuativi della riduzione saranno stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Si stabilisce inoltre che la tassazione operata dai sostituti anteriormente alla emanazione del decreto si considera effettuata a titolo di acconto e che resta ferma la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 9, della L. n. 296/2006 (in base al quale, se più favorevoli, per il TFR e simili si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti al 31 dicembre 2006).

Ad accrescere il valore transitorio e, in qualche modo, programmatico, della disposizione, contribuisce quella di cui al comma 516, in base alla quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze deve istituire con proprio decreto una Commissione di studio sulla disciplina di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), con il compito di proporre modifiche normative volte alla semplificazione e razionalizzazione del sistema vigente, ad un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

Da tali disposizioni non discende alcuna modifica immediata dei criteri di tassazione del TFR, anche se di questi si rilevi la eccessiva onerosità e complessità, ancorché in sede di tassazione separata.

Il rinvio operato dal comma 514 all'art. 17, comma 1, lett. a), è, infatti, solo identificativo della tipologia di reddito, laddove i criteri di tassazione sono contenuti nell'art. 19, che risulta, per molti aspetti, non più coerente con la sempre più frazionata percezione del TFR in relazione alla minore durata dei rapporti di lavoro.

La moltiplicazione della quota annuale per dodici determina infatti la tassazione di importi sempre più rilevanti (in caso di aumento degli stipendi in relazione agli sviluppi della carriera) senza le attenuazioni di deduzioni o detrazioni perequative dell'onere tributario. A ciò va aggiunto che mentre per le prestazioni previdenziali è stata soppressa la riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti (ed art. 20 TUIR, abrogato dall'art. 21, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 252/2007 dal 1° gennaio 2007), tale riliquidazione è tuttora operante in base all'art. 19, comma 1, ultimo periodo, TUIR, sia pure per l'importo maturato dal 2000.

E' appena il caso di sottolineare, come già da noi fatto in sede di introduzione di detto criterio, l'effetto distorsivo determinato dalla diversità dei criteri di tassazione dello stesso reddito in sede di erogazione della somma e in sede di riliquidazione da parte degli uffici, a distanza di tempo dalla effettiva disponibilità delle somme e con un onere non prevedibile né comunque conosciuto dal contribuente in sede di percezione.

E' certo che se di "onerosità" del prelievo si può parlare, ad essa non può essere estranea la riliquidazione in parola, già ritenuta eccessiva per le analoghe prestazioni previdenziali in capitale (peraltro ora assoggettate ad aliquota proporzionale).

Se il TFR può essere trasferito a tali forme previdenziali, e assoggettato, per la parte maturata dopo il 1° gennaio 2007, ad un trattamento del tutto più favorevole, è evidente che l'attenuazione dovrebbe muovere da una eliminazione di tale riliquidazione, a meno che non la si voglia mantenere nel solo caso in cui essa porti a una imposizione complessivamente inferiore a quella effettuata in sede di erogazione. Anche se l'attuazione di tale modifica normativa non appare

agevolmente attuabile da un provvedimento di natura non regolamentare, solo così si può dare un senso alla disposizione transitoria, in base alla quale la liquidazione operata dal sostituto prima della emanazione del decreto ministeriale deve considerarsi a titolo di acconto, laddove essa è oggi sempre a titolo di acconto rispetto alla successiva e definitiva liquidazione da parte dell' Agenzia e, soprattutto, alla definizione degli stanziamenti previsti a fronte di tale riduzione, che sembrano essere l'unico limite posto dal legislatore, nella libertà delle forme tecnico-giuridiche con le quali dare attuazione alla prevista riduzione.

Non è nemmeno chiara la relazione fra la istituzione della Commissione e l'emanazione del decreto, che dovrebbe essere probabilmente quella della formulazione di proposte funzionali all'emanazione del decreto, il cui oggetto – sempre assai generico – appare coincidere con il compito affidato alla Commissione.

Sembrerebbe, quindi, logico che l'esito di tali studi, diretti alla attenuazione del prelievo fiscale, nei limiti degli stanziamenti previsti, possa attenersi alla disciplina complessiva del TFR e somme assimilate e al coordinamento della stessa con quello delle prestazioni previdenziali.

#### **4. Norme in materia di accertamento**

La materia è oggetto di taluni gruppi di disposizioni e precisamente dei commi 121 e 123 dell'art. 1, che si occupano della modifica della dichiarazione dei sostituti d'imposta con effetto dal 2009; del comma 131 successivo, che concerne il rilascio dei modelli CUD in via telematica ai dipendenti pubblici; dei commi da 217 a 222 del medesimo art. 1, che concernono modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni ed altri obblighi formali, dei quali abbiamo già esaminato, nel par. 1.4, le modifiche operate con il comma 221 all'art. 23, comma 2, lett. a) del DPR n. 600/73.

In particolare, le modifiche di cui ai commi 121 e 123 dell'art. 1 operano un sostanziale allineamento degli obblighi di comunicazione già previsti in materia previdenziale dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 con quelli incombenti agli

stessi sostituiti in relazione agli elementi rilevanti per il calcolo delle ritenute fiscali, per quello dei contributi, nonché per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione mensile delle prestazioni, comunicazione da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. In dettaglio, i soggetti di cui al comma 9 del citato art. 49, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4, comma 6-ter e 6-quater del DPR n. 322 del 22 luglio 1998, devono comunicare mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del medesimo DPR n. 322/98, i dati retributivi e le informazioni sopra indicate a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009.

Le modalità attuative di tale comma nonché il coordinamento con le procedure INPS e quelle dell'INPDAP saranno oggetto di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il medesimo decreto dovrà, inoltre, procedere ad una semplificazione degli adempimenti di cui al citato art. 4, perseguendo come scopo essenziale quello di prevedere la trasmissione mensile dei flussi telematici unificati attraverso un unico canale telematico e con l'eventuale estensione di tali modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad Enti e Casse previdenziali diversi da quelli indicati nel comma 9, e cioè INPS e INPDAP.

Con il comma 131 si dispone che a decorrere dal 2009 il CUD viene rilasciato dalle amministrazioni pubbliche con le stesse modalità con le quali vengono comunicate le competenze dello stipendio.

Più complesse sono invece le modifiche introdotte con i commi da 217 a 222. Innanzitutto con il comma 217 viene differito il termine della presentazione del Mod. 770 ordinario dal 31 marzo al 31 luglio di ciascun anno. Il Mod. 770/2008 ordinario dovrà essere quindi presentato entro il 31 luglio 2008.

Non è stato invece modificato il termine del 31 marzo per la presentazione in via telematica del Mod. 770 semplificato, termine che, con un decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, verrà prorogato solo al 30 aprile, ancorché il nuovo modello debba tener conto di talune operazioni effettuate per effetto della legge finanziaria e debba contenere elementi quali codici fiscali dei familiari a carico, di non immediata acquisizione. Circostanze, queste, che avrebbero consigliato la fissazione di un termine identico a quello del Mod. 770 ordinario, come sembra essere previsto da un emendamento proposto in sede di approvazione del D.L. c.d. "mille proroghe".

Con il comma 218 si fissa al 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, secondo le modalità stabilite dal DPR n. 322/98, l'obbligo di presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP per le persone fisiche, società e associazioni di cui all'art. 6 del DPR n. 600/73.

Vengono esonerati da tale obbligo solamente i soggetti che non hanno la possibilità di utilizzare il Mod. 730, perché privi di datore di lavoro o di ente erogante la pensione. Tale obbligo decorre dalla presentazione del Mod. Unico 2008.

Il comma 219 disciplina, invece, le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo qualora effettuata dall'estero. Tale dichiarazione va presentata mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione, ovvero avvalendosi del servizio telematico; adempimenti, questi, tutti da effettuare entro il termine previsto per la trasmissione telematica della dichiarazione previsto dal precedente comma 218, e cioè entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione possono presentare, ai fini della scelta dell'8 per mille, apposito modello, ovvero la certificazione rilasciata dagli eroganti di cui all'art. 4, comma 6-ter, del DPR n. 322/98, per il tramite di un ufficio della Società Poste Italiane ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto abilitato alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni.

Inoltre, il comma 220 prevede che entro il 1° ottobre di ciascun anno l'Agenzia delle Entrate consenta al contribuente di accedere ai dati delle dichiarazioni presentate entro il 31 luglio, con modalità che saranno stabilite dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In tema di Anagrafe tributaria, il comma 222 prevede, infine, che il numero di codice fiscale debba essere indicato (art. 6, comma 1, lett. *g-ter*), del DPR n. 605/73), anche nei contratti relativi a servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare.

## **5. Modifiche in materia di riscossione**

### **5.1. Dilazioni di pagamento**

Con il comma 126 dell'art. 1 della Legge, viene ampliato il novero dei soggetti abilitati a rilasciare fidejussioni ai fini di cui all'art. 1, comma 1, del DPR n. 602/73, che disciplina, come noto, l'ipotesi in cui, su richiesta del contribuente, l'Ufficio conceda, in caso di temporanee e oggettive difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ovvero la sospensione della riscossione.

A tali fini sono inseriti fra i soggetti abilitati anche i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del T.U. n. 385/1973.

La stessa estensione viene operata per la dilazione del pagamento delle somme dovute in base a conciliazione giudiziale di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 546/92.

Più in particolare, per quanto concerne sempre il citato art. 19 del DPR n. 602/73, oltre all'aumento dell'importo per il quale è possibile richiedere la dilazione, che passa da 50 milioni di lire a 50 mila euro, viene ammessa come garanzia anche la dazione di ipoteca da parte di un terzo, per immobili di valore pari almeno al doppio delle somme iscritte a ruolo. Il valore dell'immobile è essenzialmente quello normale di cui all'art. 52, comma 4 della legge di registro, determinato anche sulla base di una

perizia giurata. Le spese di perizia nonché quelle di iscrizione e cancellazione di ipoteca sono a carico del contribuente, a favore del quale è prestata la garanzia reale.

### *5.2. Interessi dovuti su rimborsi di imposta*

Con i commi 139 e 140 del medesimo art. 1, viene prevista la capitalizzazione degli interessi nel caso siano decorsi più di dieci anni dalla richiesta del rimborso di crediti riferiti alle imposte sul reddito.

In tal caso, a partire dal 1 gennaio 2008, sul credito complessivo delle somme dovute, *a titolo di capitale e di interessi*, decorrono interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai Buoni del Tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.

La determinazione degli importi cui vanno parametrati tali interessi è effettuata al compimento di ciascun anno a partire dal 1 gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data, e dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso negli altri casi.

Si deve ritenere che la disposizione in parola sia di applicazione automatica e non sulla base di specifica richiesta da parte dell'avente diritto.

Ne consegue che gli interessi maturati dopo il decimo anno e capitalizzati al 31 dicembre, determineranno la debenza di interessi ulteriori calcolati in base al tasso come sopra definito con Decreto Ministeriale.

### *5.3. Espropriazione presso terzi*

I commi 141 e 142 dell'art. 1 modificano gli artt. 72-bis e 73 del DPR n. 602/73, concernenti, rispettivamente, il pignoramento di crediti presso terzi e quello di beni del debitore in possesso di terzi.

In particolare, nell'art. 72-*bis* viene inserito un comma 1-*bis* in cui si dispone che l'atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti dell'Agente della riscossione non abilitati all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione.

In tal caso è sufficiente l'indicazione a stampa dello stesso Agente della riscossione e non si procede all'annotazione nel registro cronologico, di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 102/99.

Le modifiche all'art. 73 del DPR n. 602/73 consistono essenzialmente nell'inserzione di un comma 1-*bis*, in base al quale si consente di procedere al pignoramento dei beni con le modalità sopra previste per il pignoramento di crediti, nel senso che lo stesso Agente di riscossione rivolge al terzo un ordine di consegna di beni, cui si deve adempiere nel termine di trenta giorni, pena la vendita del bene. Tale procedura assume carattere alternativo a quella già prevista dal comma 1 del medesimo art. 73, in base al quale è il giudice della esecuzione a ordinare la consegna dei beni al concessionario.

#### *5.4. Reati tributari - Confisca*

In base all'art. 322-*ter* del codice penale per taluni reati, quale peculato, concussione, corruzione, ecc., è prevista la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato o l'acquisizione di valori pecuniari equivalenti a tale profitto.

Il comma 143 estende tale ulteriore sanzione alle condanne per i reati di cui agli artt. da 2 a 5, 8, 10-*bis*, 10-*ter* e *quater*, e 11 del D.Lgs. n. 74/2000 e, quindi, in sostanza, per tutti i reati tributari.

Non è per il momento chiaro come tale confisca si coordini con il recupero, anche coattivo, delle imposte dovute e dei relativi interessi, effettuata in sede di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### 5.5. *Liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni*

In relazione all'attività di liquidazione, accertamento, riscossione delle imposte a seguito di controlli automatici ovvero effettuati dagli Uffici ai sensi dell'art. 36-*bis* del DPR n. 600/73 e 54-*bis* del DPR n. 633/72, possono essere recuperate, specie in relazione a difformi criteri di liquidazione per somme soggette a tassazione separata, somme di rilevante importo.

Con l'introduzione, ad opera del comma 144 dell'art. 1, di un articolo 3-*bis* del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e nell'ipotesi che, a seguito di controlli formali siano stati richiesti al contribuente, con i cosiddetti avvisi bonari, importi rilevanti, viene previsto che qualora tali somme siano superiori a € 2.000, possono essere versate in 6 rate trimestrali, se appunto l'importo supera € 2.000, in 20 rate trimestrali se l'importo è superiore ad € 5.000. Il decreto "mille proroghe" 31 dicembre 2007, n. 248, all'art. 36, comma 3, ha modificato fin dalla sua entrata in vigore tale disposizione, nel senso di ridurre le rate trimestrali a otto (e non a venti) nel caso di importi superiori a 5.000, ma non a € 50.000.

In caso di importi superiori a € 50.000, il contribuente deve prestare idonea garanzia, commisurata all'importo totale delle somme dovute, interessi e sanzioni compresi, per il periodo di rateazione aumentato di un anno.

La garanzia è costituita dalla presentazione di polizze fideiussorie, fideiussioni bancarie ovvero dalla iscrizione di ipoteca su beni anche di terzi, secondo i criteri indicati nel par. 4.1..

Qualora le somme non siano superiori ad € 2.000 la rateazione, in un massimo di 6 rate trimestrali, può essere concessa dall'Ufficio solo su richiesta del contribuente e in presenza di temporanea situazione di obiettive difficoltà dello stesso.

La richiesta va presentata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario. La rateazione è soggetta a regole abbastanza stringenti circa l'osservanza dei termini concessi e comporta, comunque, l'applicazione di interessi al tasso del 3,5 % annuo

sugli importi successivi alla prima rata, che deve essere versata comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Gli interessi decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di redazione della comunicazione presso l'Ufficio.

Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre e il mancato pagamento anche di una sola di esse comporta la decadenza dal beneficio e la riscossione dell'intero importo al netto di quanto versato mediante iscrizione a ruolo.

Qualora il garante o il terzo non corrispondano quanto loro richiesto entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, sono anch'essi destinatari di un'iscrizione a ruolo per l'interno importo.

La notifica delle cartelle relative a tali iscrizioni deve avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

Ovviamente, in caso di inottemperanza al pagamento degli importi rateizzati sulla base dell'avviso bonario, non è possibile reiterare la dilazione sulla base di quanto previsto in via ordinaria per le iscrizioni a ruolo, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del DPR n. 602/73; tale disposizione è stata peraltro modificata dall'art. 36, comma 4, del D.L. n. 248/2007, sopprimendo la facoltà di rateazione sino a 60 rate mensili e la eventuale sospensione per un anno della riscossione, in modo da lasciare la sola ripartizione in 48 rate mensili.

Lo stesso regime di dilazione è consentito anche per i redditi soggetti a tassazione separata, oggetto di liquidazione ai sensi del comma 412 della L. 30 dicembre 2004, n. 311. Per questi casi si ricorda che non si procede a iscrizione a ruolo o a rimborso, né alle relative comunicazioni, per importi inferiori a € 100 (art. 37, comma 43, D.L. 4 luglio 2006, n. 223). Il comma 272 dell'art. 1 ha integrato tale disposizione estendendone l'applicazione ai redditi di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), c) e c-bis), e cioè al TFR, agli emolumenti arretrati e alle altre indennità e somme ivi menzionate.

Si ricorda che per le prestazioni pensionistiche complementari in capitale la riliquidazione è stata soppressa (art. 21, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005).

La possibilità di una rateazione del pagamento nei modi sopra indicati ricorre, in via ordinaria, quando l'importo risultante dalla riliquidazione è oggetto di comunicazione sia superiore a € 500; in caso di temporanea e oggettiva difficoltà del contribuente può essere concessa – su richiesta – anche per importi inferiori.

Il comma 147 detta un regime transitorio per le disposizioni in materia di dilazioni di pagamento, di cui al comma 144. In particolare, si prevede che le nuove regole trovano applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso rispettivamente:

- al 31 dicembre 2006, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione automatica;
- al 31 dicembre 2005, per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale;
- al 31 dicembre 2004 o al 31 dicembre 2005, per le somme dovute a seguito di liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, e cioè, rispettivamente, per quelli di cui all'art. 17 ovvero all'art. 21 del TUIR.

#### *5.6. Nuova regolamentazione della riscossione, dilazioni, ecc., di imposte*

Con i commi 149 e 150 del medesimo art. 1, si prevede che la materia relativa al frazionamento dei debiti fiscali, alle garanzie, alle modalità di computo degli interessi, con riguardo al complesso dei tributi e ai principi del codice civile e dell'ordinamento tributario, debba essere oggetto di riordino ad opera di un Decreto, con valore regolamentare, emanato ai sensi della L. n. 400/88.

Con altro decreto, da emanare ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 133 del 1999 (che prevede, appunto, la misura degli interessi per tutti i tributi), dovranno essere stabiliti criteri, anche differenziati, relativi agli interessi dovuti per il versamento, la riscossione e rimborsi, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 13, D.L. 30

dicembre 1993, n. 557, con fissazione della loro misura nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, determinato ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., con esclusione di quelli di mora di cui all'art. 30 del DPR n. 602/73.

#### **5.7. Altre modifiche in materia di riscossione**

Con i commi 146 e 148 dell'art. 1 viene ulteriormente modificata la tormentata materia dei discarichi per inesigibilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 112/99.

In particolare, il comma 146 modifica la lett. a) dell'art. 19, comma 1, abbreviando i termini entro i quali l'inadempimento del concessionario preclude il discarico delle iscrizioni a ruolo e fissandoli, nel caso di mancata notificazione delle cartelle per colpa del concessionario, sia per i ruoli ordinari che straordinari, al quinto mese successivo alla consegna del ruolo (e non più, rispettivamente, all'undicesimo o sesto mese successivo). Tale termine è applicabile ai ruoli consegnati all'agente a decorrere dal 1° aprile 2008 (comma 148).

Nel D.L. n. 248/2007, l'art. 36 prevede dall'anno 2007 la soppressione dell'obbligo di anticipazione sulle riscossioni di tributi erariali, di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

#### **6. Proroga del regime di tassazione dei redditi di lavoro dipendente dei c.d. "transfrontalieri"**

Il comma 204 dell'art. 1 proroga per il triennio 2008/2010 il regime di parziale tassazione dei lavoratori dipendenti c.d. "transfrontalieri", di cui all'art. 2, comma 11, della L. n. 289/2002.

Il comma riproduce, in sostanza, tale ultima disposizione con la cennata durata triennale, in base alla quale i corrispettivi per lavoro dipendente prestato quotidianamente all'estero (ma senza trasferire la residenza fiscale o collocazione nel c.d. "ruolo estero") sono imponibili per la parte eccedente € 8.000.

Su tali redditi sono dovute anche le addizionali IRPEF, comunali e regionali. Sono fatte salve le diverse disposizioni di convenzioni internazionali (ad es., quella con la Svizzera, in base alla quale il reddito è imponibile solo nello Stato in cui è prodotto, o l'esenzione per quelli prodotti nello Stato della Città del Vaticano).

#### **7. Destinazione del 5‰ dell'IRPEF**

L'art. 3, commi da 5 a 8, della Legge accordano anche per l'anno 2008 la facoltà di devolvere il 5‰ dell'IRPEF dovuta per il 2007. Il comma 5 amplia il novero dei destinatari (oltre alle ONLUS e altri soggetti analoghi, sono ora ammessi, in particolare, anche enti di ricerca scientifica e sanitaria) stabilendo più rigorosi requisiti di non commercialità. Circa l'estensione della destinazione alle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 20, comma 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, si rinvia alla ns. Circolare n. 1 del c.a., par. 1.5..

Per l'anno 2008, tale facoltà è stata prevista dall'art. 45 del D.L. n. 248/2007.

#### **8. Aggiornamento dei dati catastali**

Oltre a numerose disposizioni concernenti terreni e fabbricati rurali, sulle quali non appare necessario soffermarsi in questa sede, si segnala che, in via generale, il comma 277 dell'art. 1 della Legge conferisce agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio il potere di chiedere ai possessori di provvedere, entro 90 giorni, all'aggiornamento dei dati catastali dei quali sia emersa la carenza, anche a seguito delle rilevazioni operate in attuazione dell'art. 2, commi 33 e 36, del D.L. n. 262/2006 e oggetto di pubblicazione in appositi elenchi.

Si tratta di norma a regime, in qualche modo parallela alle procedure vigenti, per effetto della quale occorre provvedere agli adempimenti omessi anche da tempo, sia come esistenza della costruzione sia come variazioni di uso, consistenza, ecc.

conseguenti a interventi edilizi. Analogo potere era stato attribuito ai Comuni per effetto dell'art. 1, comma 336, della L. n. 311/2004.

In caso di inadempimento, l'Agenzia provvede d'ufficio, con oneri a carico dell'inadempiente (art. 1, comma 339, L. n. 311/2004) e irroga le sanzioni di cui all'art. 31 del RDL 13 aprile 1939, n. 652 e successive integrazioni (pena pecuniaria da € 258,00 a € 2.066,00).

Sullo stesso tema va sottolineato che il comma 276 dell'art. 1 *introduce l'obbligo di voltura catastale*, di cui all'art. 3 del DPR n. 650/72, per tutte le modifiche di intestazione catastale di immobili conseguenti ad operazioni che non producono effetti traslativi della proprietà (fusioni, scissioni, modifiche statutarie, ecc.), come invece finora escluso dall'art. 3 citato. Le modalità attuative della procedura saranno determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Non è per il momento chiaro se per detti adempimenti saranno dovuti i tributi speciali catastali di cui alla tabella allegata al DPR n. 347/90.

#### **9. Rivalutazione del costo fiscale dei terreni e di partecipazioni non quotate**

Con il comma 91 dell'art. 1 la legge ha riproposto l'agevolazione già disciplinata dall'art. 7 della L. n. 448/2001, con riferimento ai terreni e alle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, *posseduti alla data del 1° gennaio 2008*.

La disposizione è formalmente costituita da una modifica dell'art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, modifica per effetto della quale le date del 1° gennaio e del 30 giugno 2006 sono sostituite da quelle del 1° gennaio e 30 giugno 2008.

I soggetti interessati dall'agevolazione sono costituiti, oltre che dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici ed enti equiparati, nonché da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.


In sostanza, i beni di cui sopra (partecipazioni e terreni agricoli o edificabili) devono essere oggetto di una perizia giurata alla data del 1° gennaio 2008 redatta da dottori commercialisti ecc., per le partecipazioni, e da ingegneri, architetti ecc., per i terreni. Sull'intero valore come sopra accertato è dovuta una imposta sostitutiva del 4%, per le partecipazioni qualificate, del 2% per le altre, ovvero del 4% per i terreni, valore che costituisce anche quello minimo ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in caso di vendita degli stessi (e, si deve ritenere, anche ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).

Per effetto di tali nuovi termini, l'imposta può essere versata entro il 30 giugno 2008, in unica soluzione, ovvero in due o tre rate di pari importo scadenti, oltre che al 30 giugno 2008, al 30 giugno del 2009 e del 2010, maggiorando quote di un importo pari, rispettivamente, al 3 e al 6% a titolo di interessi.

Mentre per un efficace quadro applicativo della disciplina si rinvia alla Circ. dell'Agenzia n. 35/E del 4 agosto 2004, si sottolinea come nel caso si tratti di una riproposizione e non di proroga dell'agevolazione, per cui è consentito rideterminare i valori già individuati in forza delle norme previgenti, da ultimo alla data del 1° gennaio 2005. In tal caso è possibile chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già assolta in occasione di precedenti valutazioni e, in caso di rateazione, si può omettere il pagamento delle rate ancora dovute e chiedere il rimborso di quelle pagate.

Distinti saluti.

Il Presidente  
(*Avv. Aldo Torello*)



Roma, 30 gennaio 2008

SD/sm/circ032008